

Novità fiscali del 21 settembre 2009: processo tributario: per le impugnazioni il termine lungo è stato dimezzato; disponibile sul web delle Entrate il software gratuito per compilare il modello F23; servizi pubblici locali di rilevanza economica; requisiti atti ad individuare le spese di rappresentanza; scudo fiscale; terzo settore; accesso Entratel e Fisconline

Publicato il 21 settembre 2009

processo tributario: per le impugnazioni il termine lungo è stato dimezzato; disponibile sul web delle Entrate il software gratuito per compilare il modello F23; servizi pubblici locali di rilevanza economica; requisiti atti ad individuare le spese di rappresentanza; scudo fiscale; terzo settore; accesso Entratel e Fisconline

Indice:

- 1) Disponibile sul web delle entrate il software gratuito per compilare il modello F23**
- 2) Servizi pubblici locali di rilevanza economica: Le recenti modifiche introdotte dal CDM**
- 3) Contenzioso fiscale: Per le impugnazioni, il termine lungo è stato dimezzato**
- 4) Requisiti atti ad individuare le spese di rappresentanza**
- 5) Brevi fiscali**

1) Disponibile sul web delle entrate il software gratuito per compilare il modello F23

Dal 18.09.2009 è stato reso disponibile sulla "rete" il nuovo software che permette di compilare direttamente dal computer, in maniera ancora più rapida e semplice, il modello di pagamento.

La nuova applicazione, che si utilizza solo in connessione diretta con il sito dell'Agenzia delle Entrate, si affianca così al consueto "F24" e consente di compilare e stampare l'F23, che poi si dovrà presentare agli sportelli di banche e Poste Spa o degli agenti della riscossione, per effettuare i versamenti in favore di enti esterni all'Amministrazione finanziaria (Comuni, uffici giudiziari, ecc.) o per pagare alcune imposte indirette, come ad esempio quelle di registro, ipotecarie e catastali.

Compilazione guidata

Il nuovo prodotto di compilazione, diviso in pannelli, orienta il contribuente nella compilazione delle diverse sezioni del modello, fornendogli indicazioni ed elenchi che riportano i dati ammessi nei vari campi.

In caso di errore, in qualunque momento si può tornare indietro e modificare i dati già inseriti.

Basta selezionare il pannello che interessa, cliccando sui link posti in alto nella pagina o sul tasto "indietro".

Inoltre, il software effettua alcuni controlli formali sui dati inseriti, per verificare che corrispondano con le modalità di compilazione dell'F23, e fornisce all'occorrenza indicazioni sul tipo di anomalia riscontrata.

Una volta finito di compilare i vari campi, l'applicazione visualizza un pannello riepilogativo dei dati inseriti, da cui si può stampare il modello, per rileggerlo e controllarlo anche su carta.

Pertanto, il nuovo software non può essere scaricato sul proprio pc, ma può essere utilizzato solo on line in collegamento con internet sul sito www.agenziaentrate.it

2) Servizi pubblici locali di rilevanza economica: Le recenti modifiche introdotte dal CDM

Il 09.09.2009 il Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto Legge recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari, contenente tra l'altro alcune modifiche alla disciplina in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica (art. 15).

Le modifiche legislative hanno interessato le modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali già disciplinate dall'art. 23 bis del Decreto Legge 25.06.2008, n. 112.

Modalità ordinarie di affidamento

In via ordinaria, il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene a favore di imprenditori o società in qualunque forma costituite individuati mediante l'espletamento di procedure competitive ad evidenza pubblica.

Il decreto legge inserisce tra le modalità ordinarie di affidamento dei servizi pubblici locali il conferimento a società a partecipazione mista pubblica e privata, purchè siano rispettate due condizioni.

In primo luogo la selezione del socio privato deve avvenire mediante procedure competitive ad evidenza pubblica; in secondo luogo al socio privato deve essere attribuita una partecipazione non inferiore al 40%.

La norma dispone che la gara pubblica per la scelta del socio privato deve avere ad oggetto, al tempo stesso, sia la qualità di socio sia l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio locale, così come previsto dalla comunicazione interpretativa della Commissione europea sull'applicazione del diritto comunitario in tema di appalti e concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati.

Casi eccezionali

In situazioni eccezionali viene consentito derogare alla disciplina ordinaria.

Ciò risulta possibile quando peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale non permettono un efficace ricorso al mercato.

In questi casi l'affidamento può avvenire senza l'indizione di una gara a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione in house. Nei casi di affidamento del servizio pubblico locale in deroga rispetto alle regole ordinarie, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base a un'analisi di mercato, e trasmettere la relazione contenente gli esiti della verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il decreto legge ha eliminato l'invio di detta relazione anche all'autorità di regolazione del settore interessato, ove costituita.

L'Autorità è tenuta a esprimere un parere preventivo entro 60 giorni dalla ricezione della relazione.

In mancanza, decorso il termine, opera il silenzio assenso.

Il decreto legge attribuisce all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di individuare, con propria delibera, le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere.

Regime transitorio

Inoltre l'intervento normativo modifica le disposizioni relative al regime transitorio per gli affidamenti non conformi alla nuova disciplina.

In particolare viene previsto che il 31.12.2011 cessano:

- le gestioni esistenti alla data del 22 agosto 2008 affidate secondo il modello dell'in house;
- le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista, qualora la gara non abbia avuto ad oggetto l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, anche se il socio privato è stato scelto con gara.

Continuano fino alla scadenza prevista nel contratto di servizio:

- gli affidamenti a favore di società a partecipazione mista qualora la selezione del socio privato sia avvenuta mediante gara avente ad oggetto la qualità di socio e l'attribuzione di compiti

operativi;

- gli affidamenti diretti esistenti alla data del 01.10.2003 a favore di società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data (comprese le società da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile).

Tuttavia, la prosecuzione dell'affidamento fino alla scadenza naturale del contratto viene condizionata alla riduzione, anche progressiva, della partecipazione pubblica fino a una quota non superiore al 30%.

Ciò deve avvenire entro il 31.12.2012, mediante procedure a evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali; in caso contrario tali affidamenti cessano alla data del 31.12.2012.

Tutte le altre gestioni affidate senza gara cessano entro la data del 31.12.2010.

La cessazione dell'affidamento avviene senza la necessità di un'apposita deliberazione da parte dell'ente affidante.

Divieto di acquisizione di ulteriori servizi

Infine il decreto legge chiarisce l'ambito applicativo del divieto di acquisizione di ulteriori servizi.

Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizione di legge, per atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici senza l'espletamento di gara pubblica non possono acquisire la gestione di ulteriori servizi, anche in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività presso altri enti pubblici o privati, né partecipare a gare.

Il divieto si applica anche ai soggetti ai quali è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali; sono escluse le società quotate in mercati regolamentati. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento del servizio già loro affidato.

(Assonime, nota del 15.09.2009)

3) Contenzioso fiscale: Per le impugnazioni, il termine lungo è stato dimezzato

Il "termine lungo" per le impugnazioni è stato ridotto da 1 anno a 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza.

L'accelerazione dei tempi di opposizione, anche tributaria, è dovuta alla Legge n. 69/2009 e vale per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della stessa legge, ovvero a partire dal

04.07.2009.

Come è noto, la possibilità di impugnare le sentenze emesse dai giudici tributari è soggetta a termini perentori, trascorsi i quali la sentenza passa in giudicato (art.51, primo comma, Dlgs 546/1992).

Il termine per opporsi alle sentenze della Commissioni tributarie provinciali e regionale e, comunque, per proporre la revocazione ordinaria, è di sessanta giorni (cosiddetto termine breve).

In tale fattispecie, la parte che ha interesse ad abbreviare il termine di impugnazione (in genere il soccombente nel precedente grado di giudizio) deve provvedere direttamente alla notifica della sentenza alle altre parti.

Se, invece, nessuna delle parti provvede alla notifica della sentenza, si applica - per l'espresso richiamo di cui all'art. 38, comma 3, del Dlgs 546/1992 - la disposizione contenuta nell'art. 327 del c.p.c., primo comma, che fa parte di quelle del codice di procedura civile recentemente modificate dalla legge n. 69/2009.

In tale contesto, l'art. 46, comma 17 della neo legge, ha sostituito le parole "decorso un anno", dell'art. 327, con "decorsi sei mesi", apportando quindi la riduzione da 1 anno a 6 mesi al termine "lungo" per le impugnazioni delle sentenze.

Quindi, "decorsi sei mesi" dalla pubblicazione della sentenza (ossia dal deposito della stessa presso la segreteria della Commissione stessa - ex art. 37, primo comma, Dlgs n. 546/1992) si decade dalla possibilità di impugnazione.

4) Requisiti atti ad individuare le spese di rappresentanza

Riguardo la definizione generale di "spese di rappresentanza", l'Agenzia delle

Entrate, con circolare n. 34/E del 13.07.2009, ha individuato alcune caratteristiche essenziali che occorre tenere presenti ai fini della qualificazione delle predette spese.

Gratuità

Si deve trattare di spese che si sostanziano in erogazioni di beni o servizi a terzi effettuate a titolo gratuito.

Destinazione

Devono essere dirette al perseguimento di finalità promozionali o di pubbliche relazioni.

Le finalità promozionali "consistono nella divulgazione sul mercato dell'attività svolta, dei beni e servizi prodotti, a beneficio sia degli attuali clienti, che di quelli potenziali".

Tra le finalità di pubbliche relazioni vengono ricomprese “le iniziative volte a diffondere e/ o consolidare l’immagine dell’impresa, ad accrescerne l’apprezzamento presso il pubblico, senza una diretta correlazione con i ricavi”.

Inerenza

Il sostenimento delle spese deve rispondere: “a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche solo potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore”.

In merito alle finalità di pubbliche relazioni possono rientrare in tale ambito anche le spese sostenute a favore di rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, o a favore di altri soggetti con i quali vi sia interesse a mantenere una colleganza di tipo istituzionale.

5) Brevi fiscali:

- Calcolo del pro-rata: conta l’attività effettivamente esercitata e non quella indicata nello statuto

Ai fini della verifica se un’operazione attiva rientri o meno nell’attività propria di una società, in relazione all’inclusione nel calcolo del pro-rata, non rileva l’attività indicata nell’atto costitutivo, ma quella effettivamente svolta dall’impresa

E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19484 del 10.09.2009.

- Scudo fiscale: Il governo al Lavoro per le correzioni

In arrivo il dimezzamento dei termini per accedere allo scudo che passerebbero dal 15 aprile 2010 al 15 dicembre 2009.

Inoltre, lo scudo coprirà i reati tributari. Niente sanatoria in presenza di rinvio a giudizio.

L’accesso alla regolarizzazione sarebbe ampliato alle fattispecie tributarie penalmente rilevanti, come le dichiarazioni infedeli e fraudolente, al falso in bilancio, al rilascio di fatture false e alla distruzione delle scritture contabili.

Si muove su queste linee l’intervento correttivo allo scudo fiscale da introdurre al D.L. di modifica della legge anticrisi, in discussione al Senato.

- L’Agenzia convoca il Terzo Settore

L’Agenzia delle Entrate ha convocato per il 23 settembre i rappresentanti dell’Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, del Forum Terzo Settore e del Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato.

Tra i temi in agenda, la novità relativa alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali (Eas), previsto dall’articolo 30 del decreto anticrisi (DI 185/2008).

Adempimento questo che mira a tutelare gli enti che correttamente hanno diritto a godere dei benefici fiscali riservati al settore e a contrastarne l’uso distorto.

Nel caso in cui gli enti associativi, chiamati a presentare il modello, dovessero incontrare difficoltà a compilarlo, potranno ricevere assistenza e supporto dagli uffici dell’Amministrazione dislocati su tutto il territorio nazionale.

(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 18.09.2009)

- Nuove modalità per l’abilitazione e l’utilizzo dei servizi telematici “Fisconline” e “Entratel”

L’Agenzia ha pubblicato, il 18.09.2009, sul proprio sito la guida multimediale per la nuova gestione delle abilitazioni ai servizi telematici.

Il sistema delle abilitazioni ai servizi telematici è stato revisionato, per fare seguito alle prescrizioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento del 18.09.2008).

In particolare, il Garante ha richiesto:

- l’introduzione di un sistema di scadenza delle password;
- il divieto di utilizzo di credenziali “generiche”, di cui sono attualmente titolari i soggetti diversi da persona fisica (società, enti pubblici e privati);
- l’attribuzione di utenze telematiche ad personam, idonee a identificare direttamente ogni singolo incaricato che fisicamente effettua la transazione in nome e per conto della società ovvero, lato sensu, di altra tipologia di ente pubblico o privato.

(Agenzia delle Entrate, nota del 18.09.2009)

A cura di Vincenzo D'Andò

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l